



REPUBBLICA ITALIANA

IN NPME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D’Alia	Presidente f.f.
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Giudice relatore
Guido Tarantelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 23263** - Conto giudiziale **n. 36101**- reso dall’agente contabile sig. **Vincenzo Benedetto** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Tommaso Ricci in Catanzaro, alla via G. Alberti, n. 27, giusta procura in calce alla memoria costitutiva, per la riscossione *diritti servizio anagrafe* presso il comune di Crotone per l’esercizio finanziario 2013;

- Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- Visti gli atti del giudizio;
- All’udienza del 09.07.2024, uditi l’avvocato Tommaso

Ricci anche per delega dell’Avv. Pier Paolo Acri per l’agente, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, che concludevano come da verbale di udienza,

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione n. 124/2022** del **12.07.2022**, avente ad oggetto il Conto giudiziale in epigrafe, il Magistrato istruttore ha concluso per la irregolarità del conto in esame in esito all'articolata istruttoria compiuta, la quale aveva in sintesi evidenziato quanto segue.

- Il sig. Vincenzo Benedetto risulta nominato agente contabile presso il servizio anagrafe e stato civile del comune di Crotone con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 25.03.2010.

- Non sono presenti ricevute di riscossioni non utilizzate.
- Il giornale di cassa, redatto mensilmente, annota l'importo dei diritti di segreteria riscossi giornalmente, il totale del mese, gli estremi delle reversali con cui periodicamente venivano effettuati i versamenti in tesoreria e il saldo finale mensile.

- Il totale delle riscossioni ammonta ad euro 48.873,94= che è quanto riportato nel conto giudiziale.

- Mancando le ricevute di versamento rilasciate per quietanza dal cassiere della banca tesoriere e/o copia degli estratti conto corrente bancario trimestrali, veniva richiesto all'Amministrazione di trasmettere le dette ricevute. L'ente ha risposto con nota prot. n. 0042225 del 31.05.2022 affermando di essere impossibilitato a reperire la documentazione richiesta (oltre le n. 48 reversali già trasmesse).

- Il Magistrato istruttore ha precisato che con l'ausilio di un foglio excel è stata eseguita la somma degli importi versati in tesoreria dalle reversali prodotte e che essa ammonta per la verità ad euro 48.873,94=.

- Il conto, dunque, apparirebbe corretto nella sostanza, in quanto il totale riscosso risulterebbe versato per intero nelle casse comunali.

- Tuttavia, il Magistrato istruttore ha rilevato ancora che la documentazione prodotta dall'agente contabile a riprova dei versamenti effettuati in tesoreria consiste in un mero ordine di riscossione dato al tesoriere ("*...il tesoriere Banca Carime spa riscuoterà dai sottoindicati per...*"), ma come tale non riporta alcun dato concreto dell'effettivo accredito delle somme (firma di quietanza, data di accredito, data di valuta).

- A seguito di **nota interlocutoria prot. n. 2072 del 21.06.2022**, sono state richieste all'Amministrazione le ricevute dei versamenti estratte dal "Portale enti – applicativo SIOPE", ma anche in questo caso l'ente ha risposto che non era possibile reperire quanto richiesto "a seguito della limitazione nella consultazione a partire dall'anno 2019 del portale enti... inoltre, a seguito di fusione tra istituti bancari..., anche il tesoriere è impossibilitato a fornire copia della documentazione richiesta".

Il magistrato istruttore ha quindi concluso che il conto *de quo* non può definirsi regolare in quanto manca la prova dell'effettivo accredito delle somme riscosse e tale mancanza di prova

comporta un ammanco pari all'intero valore del conto per euro 48.873,94=.

2. Con **comparsa costitutiva del 19.10.2022**, l'agente contabile si è difeso col ministero degli Avv.ti Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, i quali hanno precisato nella **memoria difensiva** che in realtà il rilievo dell'istruttore è più formale che sostanziale, in quanto le verifiche di cassa trimestrali provano il contrario, mentre l'equivoco di fondo in cui sarebbe incorso il Magistrato istruttore riguarderebbe l'interpretazione delle c.d. <reversali> allegate al conto giudiziale solo quali <ordinativi di incasso>, compilati dall'Ente in base alle indicazioni dell'agente contabile, e non anche quali <documenti quietanzati> al tesoriere all'esito del versamento effettuato.

Indi hanno concluso chiedendo in via principale il discarico dell'agente, in subordine l'irregolarità senza ammanco, in ulteriore subordine la restituzione degli atti al Magistrato istruttore autorizzandolo all'accertamento diretto della documentazione presso il tesoriere Banca Carime oggi Intesa San Paolo per il periodo di indagine 01.01.2013 – 31.12.2013.

3. In esito alla **prima udienza del 8.11.2022**, il Collegio – ritenuto che, ai fini del compiuto esame del conto oggetto di giudizio, si rendeva opportuno accertare se le somme dichiaratamente versate dall'agente presso l'istituto tesoriere siano state da questi doverosamente quietanzate in favore dell'Amministrazione, e che dalla documentazione versata in atti

v'è la nota prot. n. 44/2014 del 21.01.2014 con cui l'istituto tesoriere *"si trasmette, con preghiera di accusare ricevuta in calce alla presente, le risultanze del conto del Tesoriere di Codesto ente, relativo all'esercizio finanziario in oggetto, chiuso con il seguente dettaglio (omissis). Si allegano ...a)...b) ... c) il quietanzario meccanografico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 218, comma 1 T.U.E.L.)"* - e tenuto altresì conto che l'Amministrazione ha dichiarato di essere impossibilitata a reperire la documentazione richiesta, non provvedendo alla sua trasmissione -giustappunto il Collegio con **ordinanza istruttoria n. 16/23 del 08.03.2023** ha disposto procedersi ad ispezione ed accertamento diretto presso l'Amministrazione comunale di Crotone e/o l'Istituto di credito Tesoriere del Comune di Crotone del 2013 o all'istituto ad esso subentrato, a mezzo della Guardia di finanza di Crotone, ai fini dell'acquisizione (i) delle ricevute di versamento quietanzate relative all'effettivo accreditamento delle somme riscosse dall'agente contabile Vincenzo Benedetto per i *diritti servizio anagrafe* presso il comune di Crotone per l'esercizio finanziario 2013 e (ii) di ogni altra documentazione comprovante l'avvenuto versamento presso l'Istituto tesoriere dei predetti diritti di anagrafe in corrispondenza delle predette n.48 reversali, ordinando altresì rimettersi gli atti al magistrato istruttore per l'esame della documentazione raccolta e la predisposizione - entro e non oltre il 15/09/2023 - di relazione integrativa da

comunicare al convenuto, all'amministrazione ed al Pubblico Ministero; indi fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

4. Con **relazione integrativa del 10 agosto 2023**, il Magistrato istruttore ha riferito che dalla documentazione fornita dalla Guardia di finanza è emerso:

- Che le reversali di incasso quietanzate dal tesoriere non sono state depositate né dall'ente né sono state inviate dal tesoriere;

- Che, a detta del tesoriere, l'Amministrazione dovrebbe averle ricevute *online* o, se richieste, su CD;

- Che il bollettario firmato digitalmente relativo all'anno 2013 non è allegato;

- Che dagli estratti conto corrente bancario inviati non risulta alcun versamento che possa essere riconducibile alle n. 48 reversali d'incasso, né per oggetto dell'operazione, né per importo, né per ordinante dell'accredito.

Indi, il magistrato istruttore ha proseguito deducendo che, con **nota prot. n. 3242 del 19.07.2023** è stato richiesto specificamente l'invio della stampa del bollettario 2013 che, sebbene menzionato nella pec del 05.04.2023 dal tesoriere ed indirizzato all'ente, non era stato trasmesso.

5. A mezzo **deposito in DAeD n. 28162 del 21.07.2023**, l'ente ha fornito riscontro a quest'ultima richiesta inviando il <giornale di cassa> e non il <bollettario della tesoreria anno

2013>. Pertanto, il deposito è stato <accettato con osservazioni>.

6. Il Magistrato istruttore ha rilevato altresì che l'istituto tesoriere, con la **pec del 05.04.2023** inviata al Comune di Crotone, menziona di avere inviato il <bollettario sintetico 2023>, ma che questo documento non è rinvenibile in atti. per tali motivi, concludeva l'istruttore, andrebbe dunque dichiarata l'irregolarità del conto con un ammanco tecnicamente pari ad euro 47.705,70= corrispondente all'intero valore del conto di euro 48.873,94 dedotto il versamento di euro 1.168,24 di cui viene fornita la prova dell'effettivo accredito. Specifica che si tratta delle reversali n. 9 e n. 10 del 21.01.2014, come risulta dal bollettino sintetico dell'e.f. 2014; ritiene che tuttavia non possa addebitarsi all'agente una simile ed ingente somma senza avere completato l'istruttoria tramite **l'acquisizione del bollettario della tesoreria anno 2013 firmato digitalmente** che risulta essere nella disponibilità tanto del tesoriere quanto del Comune.

Ha concluso perché il Collegio ordinasse un nuovo **supplemento di istruttoria**, fornendo al Magistrato istruttore una proroga onde potersi avvalere della Guardia di Finanza al fine del reperimento del documento, ovvero – in alternativa – ordinare ex art. 12 norme di attuazione al c.g.c. all'Amministrazione e/o al Tesoriere, l'esibizione in giudizio del documento e nuovamente rinviando al Magistrato istruttore per

l'esame dello stesso.

7. All'udienza del 08.11.2023, l'Avv. Ricci ha aderito a tale richiesta del magistrato istruttore, mentre il Pubblico non si è opposto, chiedendo al Collegio di valutare l'opportunità di un supplemento istruttorio.

8. Con ordinanza n. 28/2024 dell'8 aprile 2024, il Collegio ha restituito gli atti all'istruttore per l'acquisizione, anche a mezzo Guardia di Finanza, del bollettario di tesoreria 2013 firmato digitalmente; con termine ultimo per il deposito della relazione conclusiva entro il 09.06.2024; indi rinviando per la discussione al 09.07.2024.

9. Con relazione conclusiva del 5 giugno 2024, il magistrato istruttore ha riferito che, in data 14.05.2024, la Guardia di Finanza ha depositato il bollettario sintetico di tesoreria sull'esercizio 2013 ma che dal suo esame non è stato possibile estrapolare in maniera inconfutabile le operazioni relative alla gestione di verifica, atteso che nella voce anagrafe e stato civile erano incluse operazioni di vario genere, e non solo quelle relative all'agente Vincenzo Benedetto. Di conseguenza, il magistrato istruttore – con **nota prot. 1811 del 20.05.2024** – dava **incarico al Collegio dei revisori del Comune di Crotone di inviare una relazione** nella quale: 1) dovevano essere evidenziate le somme contabilizzate sul bollettario elettronico di tesoreria relativo al 2013 e riferite alla gestione dell'agente; 2) dovevano essere ricostruite le somme riscosse nell'ultimo

periodo del 2013 eventualmente versate nell'esercizio successivo attraverso la verifica del bollettario elettronico 2014 di cui era chiesto il deposito; 3) dovevano essere indicate le modalità con cui era avvenuta la riscossione (es., contanti, pos, c/c, et similia), nel caso di somme versate su c/c postale il soggetto avente firma <per traenza>, il totale delle somme riscosse dall'ente a titolo di diritti di anagrafe, sia in contanti sia con altre forme, nell'esercizio oggetto di verifica distinto per agente contabile in caso di pluralità di riscossori.

10. Dalla **relazione del Collegio dei revisori**, acquisita al **prot. n. 51267 del 30.05.2024** è emerso che **a fronte di riscossioni per €. 48.873,94=** (corrispondenti a quelle riportate sul conto giudiziale), **l'importo versato risulta pari ad €. 44.734,85=**

In particolare, il Collegio dei revisori ha evidenziato che:

- Relativamente alle **reversali n. 1416 e n. 1417** del 30.08.2013 (rispettivamente di **€. 188,57=** ed **€. 1.460,56=** le stesse **risultano inesistenti sul bollettario elettronico;**

- Relativamente alla **reversale n. 1425** del 16.09.2013, pari ad **€. 213,12=**, la stessa **risulta con una connotazione diversa da quella risultante dagli atti** (Cap. 1490 – causale: proventi derivanti dalla concessione di loculi – prelevamento dal c/c postale n. 11965886 per €. 111,67= - incassata il 14.12.2013 – bolletta n. 3069-

pagina registro 5193);

- Relativamente alla **reversale n. 1426** del 16.09.2013, pari ad **€. 2.286,84=**, la stessa **risulta con una connotazione diversa da quella risultante dagli atti** (Cap. 1490 – causale: proventi derivanti dalla concessione di loculi – prelevamento dal c/c postale n. 11965886 per €. 158.187,23= - incassata il 14.12.2013 – bolletta n. 3070- pagina registro 5193).

Avverte l'Istruttore di avere posto uno specifico quesito al Collegio che, in risposta, ha chiarito che era presente un altro agente contabile operante nella frazione <Papanice> e di non avere approfondito ulteriormente in quanto qualsiasi considerazione sarebbe ultronea rispetto alla gestione di verifica.

Circa le modalità della riscossione, il Collegio dei revisori ha chiarito che non sono state fornite indicazioni da parte degli uffici dell'Ente.

Il magistrato istruttore ha perciò concluso chiedendo che la Sezione accerti e dichiari la irregolarità del conto e della gestione con ammanco, a carico dell'agente, pari ad **€. 4.139,09=** (differenza tra le riscossioni rendicontate sul conto giudiziale e confermate dal Collegio dei revisori ed i versamenti in tesoreria accertati appunto dal Collegio).

11. Con **note difensive del 02.07.2024**, la difesa dell'agente ha stigmatizzato le risultanze del supplemento

istruttorio di cui si è dato conto, sul rilievo che l'incertezza sul numero delle reversali (prima 48, poi 44) portate sul conto giudiziale in esame denoterebbe un particolare stato di negligenza e trascuratezza da parte del Comune di Crotone nella tenuta e conservazione delle tenute contabili e che, in vero, l'agente deve essere discarico da ogni addebito dal momento che le 4 reversali non congrue e di cui ha dato conto il Collegio dei revisori, ove sommate per importo alle altre, non darebbero luogo ad alcun ammanco sostanziale. Indi ha concluso in via principale per la regolarità della gestione ed in subordine per l'irregolarità senza ammanco. In via istruttoria ha valorizzato l'opportunità di audire i componenti del Collegio dei revisori al fine di individuare i conti correnti bancari dedicati al versamento dei diritti di anagrafe, precisare la data di vigenza dell'obbligo del versamento sui conti correnti bancari in luogo di quello postale, specificare le modalità di accertamento e verifica delle operazioni di cassa, e infine individuare gli estratti conti bancari trimestrali del conto corrente bancario dedicato al servizio di tesoreria.

12. All'**udienza del 9 luglio 2024**, l'Avv. Ricci ha precisato che i revisori dei conti avrebbero accertato l'inesistenza di quattro reversali, che dovrebbero dimostrare la congruità e la correttezza dei conti, ma che dalle verifiche trimestrali le stesse risultavano presenti. Di contro, il Pubblico Ministero, dando atto della differenza tra riscossioni e

riversamenti documentata in atti, ha concluso per la irregolarità della gestione.

13. Nel **merito**, il Collegio reputa di dover condividere le conclusioni cui è giunto il magistrato istruttore al termine di una lunga e complessa istruttoria, la quale ha documentato una differenza tra riscossioni e riversamenti pari ad euro 4.139,09=

In particolare, dalla revisione condotta dal Collegio dei Revisori del Comune di Crotone è emerso che l'incasso totale dell'ufficio anagrafe dell'ente, nell'anno 2013 è stato pari ad euro 47.029,53=, sol che di tale incasso all'agente contabile Benedetto Vincenzo sono imputabili unicamente euro 44.734,85=, dal momento che i restanti euro 2.294,68= sono imputabili ad altro agente (i.e.: Devona Giuseppe) che operava nella frazione di <Papanice> del Comune di Crotone.

Era altresì, a controprova dell'addebito, evidenziata l'incongruenza di talune reversali (n. 1416 per €. 188,57=, n. 1417 per €. 1.460,56=, n. 1425 per €. 213,12= n. 1426 per €. 2.286,84) tutte imputabili al Benedetto Vincenzo (cfr., **all. sub 1 in prot. n. 682024** del 06.06.2024) per complessivi €. 4.139,09=

Contro tali risultanze, invero, la difesa del contabile – con le memorie del 02.07.2024 – ha argomentato che in realtà anche il supplemento istruttorio ha infine appurato che le reversali portate sul conto sono 48, sicché non vi sarebbe alcun

ammanco e che l'incongruità delle 4 reversali nn. 1416-1417-

1425 e 1426 sarebbe addebitabile alla cattiva manutenzione

delle scritture contabili da parte dell'ente.

Si tratta di argomentazioni estremamente deboli che non

possono essere accolte.

Giova, infatti, ricordare che la responsabilità giuscontabile

degli agenti di conto è una responsabilità per colpa a prova

invertita, ove – per il principio di prossimità delle fonti di prova

– è l'agente a dover provare l'adempimento, ovverosia la corretta

tenuta nel tempo delle scritture contabili.

Con la conseguenza che, dalle risultanze della puntuale

istruttoria condotta, questo Collegio non può discostarsi

laddove l'agente non provi *aliunde*: 1) come mai le reversali nn.

1416 e 1417 risultano inesistenti sul bollettario elettronico; 2)

come mai le reversali n. 1425 e 1426 presentano una

connotazione diversa da quella risultante dagli atti.

In altri termini, di tali incongruenze, egli risponde in quanto

agente contabile firmatario del conto giudiziale (eccezion fatta

per la esigua gestione appartenuta ad altro agente e di cui

l'istruttoria ha dato evidenza).

La richiesta istruttoria avanzata, sull'audizione dei componenti

del Collegio sindacale, è parimenti infondata, in quanto essa si

appalesa ultronea rispetto ai fini del decidere.

Conseguentemente, il conto giudiziale n. 36101 avente per

oggetto la gestione della riscossione dei diritti del servizio di

	14	
	anagrafe del Comune di Crotone ad opera di Benedetto	
	Vincenzo per l'esercizio finanziario 2013 deve essere dichiarata	
	irregolare, con un ammanco pari ad €. 4.139,09= a carico dello	
	stesso agente.	
	14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano	
	come da nota segretariale a margine della sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto n. 23263	
	del registro di segreteria, così provvede:	
	- Dichiarare irregolare il conto giudiziale n. 36101;	
	- Condanna Benedetto Vincenzo alla refusione di euro	NOTA SPESE Giudizio di conto 23263 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 12/4/2022 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 12/9/2022 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA N. 16/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 12/4/2022/2 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA N. 28/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE RELAZIONE CONCLUSIVA DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSÌ EURO MILLESANTISEI/81
	4.139,09= in favore del Comune di Crotone;	
	- Condanna Benedetto Vincenzo alla refusione delle spese	
	di lite in favore dell'Erario come da nota segretariale a	
	margine della sentenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 luglio	
	2024.	
	Il Relatore	Il Presidente f.f.
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Gianpiero D'Alia
	<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il 23/09/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	f. to Dott.ssa Stefania Vasapollo	
		FOGGIO 1 3 1 3 2 6 2 6 3 3 9 4 4 4 TOTALE Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente € 16,00 € 48,00 € 16,00 € 48,00 € 48,00 € 32,00 € 96,00 € 32,00 € 96,00 € 48,00 € 144,00 € 48,00 € 144,00 € 155,10 € 64,00 € 64,00 € 15,71 € 1.066,81